



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 13/12/2022

Proposta n. 71 del 23/10/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 969/2019 RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. DI R.G. 930/2019.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:07 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale		X	
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale		X	
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale		X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale		X	
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale		X	
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
LICCIARDELLO ANTONIO	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale	X		
DRAGO CRISTIAN	Consigliere Comunale	X		
VAZZANO TOMMASO ALBERTO	Consigliere Comunale	X		
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale		X	
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale		X	
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale		X	
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
PANEPINTO ORAZIO	Consigliere Comunale		X	
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		
TOTALE		14	10	

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano la Sig.ra Vinciguerra A.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Sabrina Ragusa.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Nicotra R., Vazzano T.A. e Strano A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con ricorso depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania in data 14.02.2019, il dr. [OMISSIS...] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS...] , proponeva opposizione avverso al verbale di contestazione n. TL420 reg. 5894/2018 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Misterbianco in data 08.11.2018 e notificato in data 29.12.2018;

Considerato che:

- con Sentenza n. 969/2019, il Giudice di Pace di Catania Dr.ssa Marinella Di Pietro, ha accolto l'opposizione di cui trattasi annullando per effetto il predetto verbale di contestazione n. TL420, condannando il Comune di Misterbianco a rifondere all'opponente le spese processuali liquidate nella misura di Euro 150,00, oltre IVA E CPA, come per legge, se dovute, da distrarsi in favore del ricorrente;

Preso atto:

- della nota a firma dell'Avvocato [OMISSIS...] , pervenuta al prot. Gen. del Comune di Misterbianco rif. Prot. 22027/2022 “Notificazione ai sensi della Legge nr. 53 del 1994 – Sentenza n. 969/2019”;
- della nota a firma dell'Avvocato [OMISSIS...] , pervenuta al prot. Gen. del Comune di Misterbianco rif. Prot. 59599/2022 “Atto di precetto su sentenza n. 969//2019 emessa in data 15.04.2019” con intimazione a pagare le relative somme per un totale complessivo di Euro 509,40;

Ritenuto per quanto sopra che appare necessario ed opportuno riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in oggetto, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al solo fine di evitare l'attivazione della procedura di esecuzione forzata in danno del Comune con conseguente aggravio di spese, restando impregiudicati ogni ragione e diritti di impugnativa della predetta sentenza;

Atteso che risulta necessario rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere con urgenza al pagamento del debito oggetto di riconoscimento;

Dato atto che non sussistono a carico del Responsabile competente all'espressione del parere tecnico sulla presente proposta né a carico del Responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrative con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Richiamata la Determinazione Sindacale n.10 del 31/01/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico della Posizione Organizzativa del 5° settore Funzionale “ Polizia Locale” dal 01/02/2022 fino al 31/12/2022 - con l'attribuzione delle Funzioni Dirigenziali;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente atto.

- Di riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 969/2019, con la quale il Giudice di Pace di Catania ha condannato il Comune di Misterbianco a rifondere all'opponente le spese processuali, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del ricorrente, in considerazione, altresì, dell'atto di precetto sopracitato, per un totale complessivo di Euro 509,40;

- Dare atto che, la somma sopra indicata troverà copertura finanziaria con imputazione al cap. 21810, cod. 1 11 1 10 "Pagamento passività per riconoscimento debiti fuori bilancio", bilancio 2022;

- Conseguentemente di demandare al Responsabile del V Settore Funzionale "Polizia Locale", l'adempimento dei successivi atti di impegno e liquidazione dopo l'intervenuta esecutività del presente deliberato;

- Di disporre, a cura della Segreteria Generale, l'inoltro del presente atto completo di tutti gli allegati alla procura Generale della Corte dei Conti.

- Dare atto che il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell'atto, ha tenuto conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.

Rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Saverio Virgilio

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile del 5° Settore Funzionale
VIRGILIO SAVERIO / InfoCamere S.C.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

Il Presidente, passa alla trattazione del punto n° 3 all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 71 del 23/10/2022: *“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 969/2019 resa nel giudizio iscritto al n. di R.G.930/2019”*. Fa presente che è presente il funzionario del V Settore dott.ssa Caffo S. per illustrare la proposta di deliberazione.

Alle ore 20:15 entra il consigliere Zuccarello M. e rientra la consigliera Caruso, per cui i presenti sono 17. Nel corso della trattazione del punto all'o.d.g. entrano anche i consiglieri Percipalle G.L., Strano A., Arena Fabio e Marchese Matteo, per cui i consiglieri presenti sono n. 21

La dott.ssa Caffo S., interviene: Questo è un giudizio del 2019 che riguarda un verbale del 2018, quindi è un verbale di quattro anni fa. La sentenza è stata emessa nel 2019 e comunicata successivamente e quindi la condanna è di € 150,00, oltre IVA e CPA, e anche questa dovrebbe essere riconosciuta.

Chiede di intervenire il consigliere Anzalone A., Presidente della VI Commissione bilancio: Grazie signor Presidente, colleghi Consiglieri, saluto la dottoressa Caffo, saluto gli Assessori, il dottore Coco, i funzionari, i Vigili Urbani e il pubblico. Presidente, solo due parole su questo, perché questo è un giudizio diverso da quelli che l'avvocato Caffo ha illustrato finora e anche diverso da quelle che illustrerà dopo, perché qui c'è la esimente dello stato di necessità. Il verbale viene emesso con l'accertamento effettuato con l'utilizzo del telelaser che sarebbe, credo, quello sul cofano per l'eccesso di velocità e avviene mentre il ricorrente si trovava all'interno della macchina intento a soccorrere il padre, che è stato colto da una crisi ipertensiva. Ovviamente, proponendo il ricorso, propone tutta la documentazione medica che attesta che il padre era già sofferente di suo e che aveva avuto nello stato, in quel frangente, una ipertensione grave e importante che avrebbe potuto comportare un attacco ischemico transitorio se non curato in tempi rapidi, cito testualmente la sentenza. Quindi, perché è diverso dagli altri? Perché qui il verbale viene annullato non sulla base di un provvedimento di autotutela del Comune, ma sulla base di una circostanza oggettiva, che è lo stato di necessità citato dall'articolo 54 del codice penale che ricordo dire: *“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato né altrimenti evitabile, è sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”*; questo articolo, ovviamente, viene messo in relazione con l'articolo 4 della 689 dell'81, che è quella che disciplina poi le opposizioni alle sanzioni amministrative, che recita: *“Non risponde di violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in adempimento di un dovere o l'esercizio della facoltà legittimo o in stato di necessità o di legittima difesa”*. Ovviamente, come abbiamo detto, il ricorrente aveva prodotto la documentazione medica a sostegno, la sentenza del 2019 viene notificata e poi viene notificato anche l'atto di precetto. Quindi queste sono le spese che derivano dall'atto di precetto e ci tenevo a dirlo perché era un po' più articolata la vicenda.

Chiede di intervenire il consigliere Licciardello A.: in base a quello che ha detto il collega Anzalone, signor Presidente, colleghi consiglieri pubblico in sala e chi ci ascolta da casa, dico una cosa. Se l'errore non è stato nostro, perché il giudice condanna a pagare noi? Io volevo capire questo. Perché dobbiamo pagare noi? Perché deve pagare il Comune, anche se è solo € 1,00 perché dobbiamo pagare noi le spese della sentenza e non le deve pagare chi giustamente ha commesso il fatto? Mi sembra una cosa anomala, non conosco le leggi precise, però mi sembra anomalo.

Chiede di intervenire il consigliere Anzalone A.: il nostro ordinamento giudiziario si basa sul 2697 del codice civile, che è il principio dell'onere della prova. Se io ho subito un danno, devo dimostrarlo; in questo caso il danno che il signor (non so come si chiama) subisce, come lo dimostra? Dicendo, guarda che io sono stato sanzionato perché correvo, ma correvo perché stavo andando all'ospedale perché mio padre si stava sentendo male. La legge, nello specifico il codice penale, disciplina nell'articolo 54, che ho letto poco fa, una delle cosiddette cause di esenzione da responsabilità; cioè tu, anche se attui un comportamento che nella totalità dei casi, nella quasi totalità dei casi, costituisce reato, qual è quello della eccessiva velocità, evidentemente, se l'eccessiva velocità è dovuta, in questo caso, ad uno stato di necessità, cioè la necessità di salvare sé o altri da un pericolo che non hai causato tu, perché non è che tu hai causato il malore di tuo padre nello specifico, ma tu per salvare il papà cammini a 200 verso l'ospedale. Quindi una volta che il Comune si costituisce e chiede (giustamente dico io) il rigetto del ricorso, perché non può sapere che c'è lo stato di necessità, ma nel momento in cui il ricorrente mi assolve l'onere della prova perché prova, dimostra tutto quello che dimostra con la documentazione medica, ci sta che il Comune venga condannato alle spese legali, è perfettamente plausibile.

Chiede di intervenire il consigliere Nastasi I.: grazie signor Presidente, colleghi Consiglieri, Assessori e funzionari e cittadini che ci seguono in sala e da casa. Dico ho alcune perplessità in merito a questo debito fuori bilancio e la prima, che comunque salta agli occhi, è il perché questa sentenza del 2019 arriva in Consiglio comunale nel 2022. Cioè se si aspetta tre anni per portare un debito, una sentenza in Consiglio comunale e poi signor Presidente, senza vena polemica, mi permetta di dire e di complimentarmi più che altro con il collega consigliere avvocato Ninni Anzalone, che questa sera supplisce alla mancanza dell'avvocato Ollà, tant'è vero che il Consigliere Licciardello chiede chiarimenti e il chiarimento lo fornisce il Presidente della Commissione che si è occupato di studiare questi atti e che ringrazio per il lavoro che svolge; non è la prima volta, perché anche nel precedente Consiglio comunale ci siamo ritrovati a fruire e godere anche della professionalità dell'avvocato che ha spiegato atti, un debito fuori bilancio che riguardava e che partiva da una diatriba del 1986. Chiaramente questa sera il consigliere Anzalone si ritrova, concedetemi la battuta, vediamo che il nostro Consigliere fa da badante non solo ai Consiglieri, ma anche ad altri. Presidente chiaramente, io dovrei chiedere la presenza dell'avvocato Ollà, che chiaramente è il funzionario di riferimento rispetto a questi debiti fuori bilancio, a spiegare ai consiglieri comunali di cosa si tratta nel momento in cui ci sono dei dubbi in merito agli atti. Chiaramente non sappiamo il perché dell'assenza dell'avvocato, sicuramente avrà avuto dei motivi, come dire, seri per non essere presente qui in Consiglio comunale a svolgere la propria funzione, proprio nel momento in cui si vanno a studiare atti di pertinenza. Di conseguenza, Presidente, io, chiedo informazioni in merito al fatto perché questa sentenza dal 2019 arriva in Consiglio comunale nel 2022. Cioè, se già era stata emanata questa sentenza dal giudice nel 2019, perché si aspetta tre anni? Grazie.

Il Presidente fa presente che io posso rispondere per quanto mi concerne, posso rispondere che l'ufficio proponente è l'Ufficio Polizia Locale, quindi non è necessaria la presenza della dottoressa Ollà anche perché se vede gli allegati, c'è il parere tecnico sia della Ollà e sia della dottoressa Di Mulo, quindi, come si è fatto sempre l'ufficio proponente presenta la proposta.

Chiede di intervenire il consigliere Anzalone A., solo per precisione, ma lo dico perché io non faccio il politico, faccio l'avvocato e queste cose capitano anche a me. Dunque la sentenza viene emessa il 15 aprile 2019, viene depositata in cancelleria il 29 aprile 2019 e dopodiché viene notificata, si aspettano i termini per l'appello, l'appello evidentemente non viene proposto, la sentenza viene portata materialmente in cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva, il famoso comandiamo, quello che te lo fa diventare fondamentalmente un titolo esecutivo. Considero, consigliere Nastasi, che tutto questo se viene fatto nell'arco del 2019 (e io ne dubito, ma perché personalmente lo provo sulla mia pelle, io ancora aspetto provvedimenti di esecutività del Giudice di Pace da sette mesi, quindi figurati), nel 2020 c'è il lockdown, quindi è possibilissimo che questa cosa si sia messa a mollo. Poi, infatti, c'è anche il precetto perché poi il ricorrente paradossalmente si sveglia ad aprile 2022, quando notifica via PEC la sentenza esecutiva e a settembre poi fa il precetto. Però, dico, non pensate, (capisco che tra virgolette, non siete addetti ai lavori) che sia così lungo il tempo fra la notifica della sentenza e la discussione qua in Consiglio, perché purtroppo, con un anno e mezzo di sospensione Covid, ci può stare. Solo questo, era semplicemente un chiarimento.

Chiede di intervenire il consigliere Marchese M.: grazie Presidente, colleghi Consiglieri, signori Assessori e funzionari. Presidente, io a dirle la verità, non condivido quello che lei ha espresso prima e le spiego il perché; io ho piacere di vedere i funzionari comunali Coco e Caffo, ma se c'è una problematica che deve spiegarci l'avvocato (tra l'altro non mi risulta che in passato, prima della sua presidenza, fossero presenti i funzionari e non l'avvocato Ollà, era presente nei debiti fuori bilancio l'avvocato Ollà ed erano anche presenti i funzionari, come è sempre avvenuto in passato), a questo punto l'avvocato Ollà non verrà mai, perché se l'ufficio proponente è sempre un altro, non ci sarà mai presente l'avvocato Ollà in un debito fuori bilancio e quant'altro, nonostante l'ufficio proponga, ma chi discute è l'avvocato. Ora se c'è una questione in cui noi ci troviamo e ringrazio il collega Anzalone a rispondere giuridicamente, tra l'altro anche un assessore, nel non sapere determinate cose, mi sembra il minimo che sia presente l'avvocato Ollà. Ora a me non interessa bloccare ora i lavori e quant'altro, perché per quanto mi riguarda, è logico che deve esserci un avvocato per rispondere. Le chiedo però, signor Presidente, che i prossimi Consigli comunali, laddove si tratti di questo punto, proprio perché non è mio interesse fare ostruzionismo, oltre ai funzionari sia presente l'avvocato, perché se noi vogliamo chiedere notizie sull'iter giuridico, sicuramente la dottoressa Caffo, il dottore Coco non possono darmi risposta, a meno che sia costretta la Segretaria comunale a rispondermi. Quindi, se la Segretaria comunale mi vuole rispondere su quello che è accaduto, visto che non c'è il funzionario per me non è un problema. Voglio capire perché questo atto del 2019 è arrivato oggi, voglio capire gli atti e la procedura. Se non ci sono i funzionari, mi risponde lei.

Il Segretario risponde che non conosce l'iter giuridico richiesto.

Il consigliere Marchese replica: capisce, perché è importante la presenza dell'avvocato e non è per ostruzionismo.

Il Presidente risponde: prima del Consiglio ho chiesto alla dottoressa Ollà, se in passato è venuta in Consiglio anche da non proponente, lei mi ha detto che non c'è stato bisogno perché ci sono i pareri, perché l'ufficio proponente che farà poi l'impegno di spesa non è della dottoressa Ollà.

Chiede di intervenire il consigliere Nastasi I.: signor Presidente, chiaramente io a questo debito fuori bilancio, voterò favorevole, però tengo a precisare che chiaramente, come ha appena spiegato il consigliere Marchese, alla richiesta che ho fatto nel mio intervento, era una richiesta chiaramente lecita e anche io non ho alcuna intenzione di fare ostruzionismo stasera, e però chiaramente serve l'intervento a puntualizzare un iter, un modus operandi della gestione dei lavori del Consiglio comunale, che deve essere comunque sempre chiara e lineare. Non ci possiamo ritrovare, come dire, in alcune situazioni in condizioni ottimali e in altre situazioni, per qualsiasi esigenza che non sto qui a discutere, a trovare delle giustificazioni. Il Consiglio comunale deve essere messo sempre in condizioni di poter svolgere le proprie attività e la presenza dei funzionari deve essere garantita ogni qualvolta si discute un atto di riferimento al funzionario stesso, perché questa sera noi abbiamo avuto la possibilità di avere dei chiarimenti con il consigliere Anzalone, ma nel momento in cui non c'è il Consigliere che è disponibile a dare dei chiarimenti, come si possono svolgere i lavori in Consiglio comunale? Quindi è una nota a lei, Presidente, in modo tale che si possono svolgere i lavori in un modo corretto e ottimale.

Alle ore 20:35 esce il consigliere Arena F., per cui i consiglieri presenti sono n. 20

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 20 voti favorevoli (Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.). A chiusura della votazione, dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il Presidente, a questo punto, pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 20 voti favorevoli (Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sentiti i superiori interventi;
2. Visto l'esito delle votazioni;
3. Visto lo Statuto Comunale;
4. Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
5. Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 71 del 23/10/2022: *“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace n. 969/2019 resa nel giudizio iscritto al n. di R.G. 930/2019”*;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per appello nominale dai signori consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di C.C. n° 71 del 23/10/2022: *“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace n. 969/2019 resa nel giudizio iscritto al n. di R.G. 930/2019”*;

Successivamente, con separata votazione

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sabrina Ragusa

Il Consigliere Anziano
Percipalle Giusi Letizia

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ceglie Lorenzo